



# COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

## ORDINANZA

**Numero 15 del 17-05-2020**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- PROSEGUIMENTO SOSPENSIONE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.**

### IL VICE SINDACO

Visto il D.P.C.M. 26 Aprile 2020 con il quale, al pari degli altri D.P.C.M. precedentemente emessi, sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, da applicare sull'intero territorio nazionale dal 04 Maggio 2020 fino al 17 Maggio 2020, ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia del predetto Decreto;

Verificato che anche all'art. 1 del D.L. 25.03.2020, n. 19 viene ribadito il principio che l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio.

Considerato che con il D.P.C.M. 26 Aprile 2020 è stata avviata dal governo la cosiddetta "Fase 2 " dell'emergenza sanitaria, in cui si prevede un graduale allentamento delle restrizioni precedentemente imposte dal Governo stesso.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto Legge del 23 Febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 n. 45, che all'art. 2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID- 19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;

Visto il DPCM dell'11 Marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, da applicare all'interno del territorio nazionale dal 12 Marzo 2020 fino al 25 Marzo 2020 ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia del predetto Decreto, cessano di produrre effetti, ove non compatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 08 Marzo 2020 e al D.P.C.M. 09 Marzo 2020;

Visto il Decreto Legge del 25 Marzo 2020 n. 19, art. 1 comma 2 lettera a, limitazioni della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o altre specifiche ragioni, ed anche comma 2 lett. b, chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici ed anche comma 2 lett. c, limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio

della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown con validità fino al 17/05/2020

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie generale n. 125 del 16/05/2020 che per il riavvio delle attività produttive ed economiche prevede: "14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

PRESO ATTO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge approvato ed in corso di pubblicazione;

VISTA l'ordinanza n. 41 del 16/05/2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 65 del 16/05/2020 che prevede, tra l'altro, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, "a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

1. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
2. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
3. attività artigianali;
4. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
5. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
6. agenzie di viaggio.

e che "le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegata alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:

1. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
2. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione".

CONSIDERATO che in materia di commercio su aree pubbliche le suddette Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, prevedono i obblighi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica di tipo logistico e strutturale a carico dei Comuni al fine di evitare gli assembramenti nonché ulteriori misure igienico sanitarie a carico degli operatori commerciali recepite anche dall'allegato 1 della soprarichiamata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio;

CONSIDERATO che tali specifiche condizioni dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell'utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all'obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

DATO ATTO CHE alle luce delle linee guida soprarichiamate si rende necessario in via d'urgenza e a tutela della salute pubblica addivenire ad una nuova pianificazione delle aree pubbliche destinate al commercio al dettaglio e la realizzazione degli interventi strutturali a garantire le condizioni di sicurezza nell'espletamento delle attività commerciali;

DATO ATTO CHE anche ai sensi dell'art. 1 comma 14 del D.L. 33/2020, le misure limitative delle attività economiche, produttive

RICHIAMATO in particolare l'art. 1 comma 9 del DL 33/2020 sulla base del quale "Il sindaco può disporre la chiusura temporanea

RITENUTO pertanto doveroso differire al prossimo 25/05/2020 la ripresa del commercio al dettaglio su area pubblica per le motivi

- VISTI:
- il D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento agli artt. 50 e 54;
  - l'articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
  - l'art. 117 del D.L. n. 112 del 31 Marzo 1998;
  - la L. n. 689 del 24 Novembre 1981;

VISTO lo Statuto del Comune di Montalto di Castro;

### **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la sospensione fino al 24/05/2020 delle attività di commercio al dettaglio su area pubblica (mercati) con la sola esclusione delle attività di tipo alimentare al fine di realizzare gli interventi logistico, strutturale e organizzativo previsti dall'allegato 1) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 41 del 16 maggio 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 65 del 16/05/2020 e finalizzati a limitare il rischio di contagio epidemiologico da covid-19;

### **DISPONE**

La presente ordinanza è pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Montalto di Castro e sul sito istituzionale e trasmessa alla Prefettura di Viterbo, a tutte le forze dell'Ordine che operano sul territorio, e a tutti gli esercenti il commercio al dettaglio su area pubblica.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Montalto di Castro, 17-05-2020

**IL VICE SINDACO**  
F.TO LUCA BENNI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005